


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

### Circolare n. 12 / 2021

Castelfranco Veneto, 23 aprile 2021

Spett.li

### CLIENTI

## ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'art. 2 della L. 1.4.2021 n. 46 istituisce l'assegno unico e universale, in vigore da luglio 2021, dettandone i principi generali e rinviando ai DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. L'introduzione dell'assegno unico e universale determina la graduale soppressione delle misure indicate nell'art. 3 della L. 46/2021, tra le quali rientrano:

- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- gli assegni per il nucleo familiare.

### Requisiti

L'accesso alla misura è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività ed è subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno.

### Ambito di applicazione

L'assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi.

In particolare, potranno ricevere l'assegno unico i nuclei familiari composti da:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- percettori di misure di sostegno al reddito.

### Decorrenza

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21° anno di età del figlio.

### Importo

L'importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico.

L'art. 2 della L. 46/2021 dispone un'ipotesi di maggiorazione qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un'aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenni o

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

maggioranne e di età inferiore a 21 anni; l'importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

Per i figli successivi al secondo, l'importo è maggiorato.

### **Erogazione**

Il beneficio è concesso al 50% tra i genitori, sotto forma di credito d'imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro; in tale ultimo caso, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto congiuntamente a quest'ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta elettronica RdC.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**